



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Cuneo**

Prot. N. 3268-21

**Oggetto: Decreto legislativo 8 novembre 2021 n.188, recante “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.** (GU n.284 del 29-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 40).

**Integrazioni del Progetto Organizzativo**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre scorso il Decreto Legislativo n.188/2021 di cui in oggetto, col quale, adeguando la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, si sono emanate disposizioni per rafforzare la tutela della presunzione d'innocenza, anche prevedendo una disciplina più *stringente* quanto ai rapporti con gli organi d'informazione, connotata da divieti e obblighi di comportamento che riguardano non soltanto questo Ufficio, ma anche la polizia giudiziaria.

La disciplina vige dal 14 dicembre.

Ciascun magistrato di questo Ufficio ha avuto modo di esaminare il testo di legge e se ne è discusso nella riunione del **10 dicembre** scorso, l'esito della quale si traduce nel commento, nelle direttive e nelle integrazioni al Progetto Organizzativo che si assumono di seguito.

**1. La disposizione di carattere generale di cui all'art.2.**

L'art. 2, c.1 espressamente prevede che “*E' fatto divieto alle **autorità pubbliche** di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile*”.

E' fuori di dubbio che il termine “**autorità pubbliche**” ricomprenda l'Autorità giudiziaria, nonché la polizia giudiziaria<sup>1</sup>.

Nel caso in cui le «autorità pubbliche» violino questo divieto generale di presentare **prematuramente** come colpevole la persona sottoposta a indagini o imputata in un procedimento ancora in corso (art. 2, comma 1), si prevede “*l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno*», riconoscendo anche all'interessato il diritto di ottenere la rettifica dell'informazione (art.2, c. 2 e 3).

Poiché la Direttiva europea cui viene data applicazione ha lo scopo di «*rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali*» (considerando 9), le norme trovano applicazione «*dal momento in cui una persona sia indagata... per un reato o per un presunto reato*» (e a prescindere dal fatto che «*sia messa a conoscenza...mediante notifica ufficiale*

<sup>1</sup> Come, del resto, annota la Relazione Illustrativa al testo di legge: “quanto alle «autorità pubbliche» destinatarie dell'obbligo negativo (ovvero del divieto) in questione, va evidenziata la notevole latitudine della relativa nozione che, come testualmente desumibile (anche) dal considerando (17) della direttiva, oltre alle autorità «coinvolt[e] nel procedimento penale (...), quali le **autorità giudiziarie**... ».

o in altro modo, di essere indagata o imputata») e fino al momento in cui «non diventi definitiva la decisione» (considerando 12).

Dunque, il divieto di presentare **prematamente** come colpevole la persona sottoposta a indagini o ancora sottoposta a processo (di cui all'art.2, c.1) ha ampia portata, a cominciare dai primi atti di polizia giudiziaria idonei a instaurare il procedimento penale (quali, ad esempio, l'acquisizione della notizia di reato, l'arresto in flagranza, il fermo, il sequestro, la perquisizione e simili).

## **2. Procura e rapporti con gli organi di informazione: presupposti, forme e contenuti; la rimodulazione dell'art. 5 D. L.vo n.106/2006.**

Si rimodula la disciplina dei rapporti della Procura con gli organi d'informazione, modificando gli artt.5 e 6 del Decreto L.vo 20.2.2006 n.106, recante le disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

In particolare, si incide sulle comunicazioni agli organi di informazione:

1. stabilendo che la comunicazione potrà avvenire soltanto in presenza di determinati **presupposti**
2. prevedendo la **forma** che la comunicazione dovrà assumere
3. esigendo che l'informazione presenti determinati **contenuti** a tutela della presunzione di innocenza.

### **2.1. Forme.**

Si dispone che il Procuratore, già tenuto a «mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione» (art.5 D.L.vo n.106/2006), possa affidare le proprie esternazioni esclusivamente a **due forme ufficiali** di comunicazione (il comunicato stampa; la conferenza stampa).

Stando al tenore del riformulato art. 5, c.1 D.L.vo n.106/2006, il “*comunicato ufficiale*” sarà lo strumento informativo usuale, dovendosi destinare la conferenza stampa solo ai fatti oggetto d'indagine che assumano una particolare rilevanza pubblica, tenendo anche conto del maggiore *impatto* pubblico che connatura la conferenza:

“*Il procuratore della Repubblica mantiene... i rapporti con gli organi di informazione, **esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa...***” (art.5, c.1 nuova formulazione).

### **2.2. Presupposti.**

Mentre si prevede che il comunicato stampa e la conferenza stampa debbano soddisfare **presupposti** comuni, si aggiunge un **prerequisito** per procedere alla seconda.

Infatti, quanto ai **presupposti**, la comunicazione agli organi di informazione mediante **comunicato stampa** o **conferenza stampa** potrà avvenire:

- a) quando risulti “**strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini**”
- b) o quando “**ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico**”

(art.5, c.2 bis D.L.vo n.106/2006 di nuova introduzione).

Tuttavia, come **prerequisito**, la **conferenza stampa** sarà ammissibile

- soltanto se i fatti assumano una “**particolare rilevanza pubblica**”.

Dunque, ritenuto sussistente questo prerequisite, si potrà dar corso alla conferenza stampa purché, come per il comunicato ufficiale, sia **“strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini”** o ricorrano **“altre specifiche ragioni di interesse pubblico”**

Quanto al presupposto che ancora le informazioni a quando sia **strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini**, appare sostenibile che si tratti di un requisito **inerente** alle indagini, nel senso che senza l’instaurazione di rapporti con gli organi di informazione le investigazioni potrebbero essere *pregiudicate*.

Nella più parte dei casi, si dovrebbe risolvere in una richiesta che l’inquirente rivolge ai *mass media*, al fine di ottenerne quella *cooperazione* in assenza della quale le indagini non avrebbero modo di **svilupparsi positivamente**.

Impossibile fornire un’esauriente ed esaustiva casistica. Si pensi ai casi in cui il rapporto con le fonti d’informazione è necessario per la ricerca di testimoni oculari, di documenti, di persone scomparse, nonché per l’individuazione dei responsabili al momento non noti e per la cui identificazione non siano utili i normali strumenti d’indagine.

In sintesi, potrebbero ricomprendersi i casi in cui, con l’informazione, l’inquirente potrà/dovrà fornire soltanto quelle notizie istruttorie che possano consentire la continuazione delle investigazioni, senza la cui diffusione le stesse resterebbero in grave stallo, con la probabilità di non proseguire oltre.

L’informazione sarà data anche quando ricorre il requisito delle **“altre specifiche ragioni di interesse pubblico”**.

Quasi ovvio che questo presupposto debba avere significato diverso e portata più vasta rispetto a quello della stretta necessità di proseguire le indagini, quantomeno per non cadere in una tautologia; del resto, l’inciso **“altre specifiche ragioni”** disancora la comunicazione dalla necessità di proseguire le indagini.

Specifiche ragioni di interesse pubblico: ossia, la comunicazione deve fornire informazioni di interesse pubblico inerenti alle indagini, nel senso che le investigazioni devono aver suscitato l’interesse del pubblico a essere informato sulla vicenda.

Quale criterio orientativo si richiamano e devono trovare applicazione le Linee Guida adottate dal CSM per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale (Delibera Plenaria dell’11 luglio 2018), nella parte in cui si annota che il Procuratore deve evitare che *“possano essere sottratte alla conoscenza dell’opinione pubblica informazioni di interesse (in ragione della qualità dei soggetti coinvolti dalle indagini o della rilevanza dei fatti oggetto di accertamento)...Oggetto della comunicazione –ispirata nella tecnica espositiva a criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività –devono essere informazioni di effettivo interesse pubblico...i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico...”*

Dunque, sarà sempre necessario valutare l’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata e quello dei *mass media* di acquisire notizie, in modo da esercitare il diritto costituzionale di informazione di cui all’art.21 Cost.

Defatigatoria una casistica; provando a esemplificare, certamente ricorre l’interesse pubblico all’informazione nei casi in cui l’indagine dimostri che la collettività, o una parte, stia correndo gravi rischi per la sicurezza o l’incolumità<sup>2</sup>, pur potendo ricorrere anche in altre situazioni di minore portata, ma tali da richiedere l’informazione pubblica; al pari l’interesse all’informazione potrà essere inerente al ruolo istituzionale o pubblico delle persone coinvolte.

Del resto, la valutazione delle specifiche ragioni di interesse pubblico è demandata al Procuratore, il quale dovrà commisurarla alle caratteristiche sociali e a quelle della criminalità del territorio su cui l’Ufficio ha competenza (in quanto non tutti i reati assumono la stessa eco, ma hanno risonanze diverse a seconda del territorio ove avvengono).

---

<sup>2</sup> Si pensi ad un avvenuto avvelenamento di acque, cibi in distribuzione deteriorati e situazioni simili; si pensi al caso in cui si sia acquisita la notizia, da testimoni, dalla confessione stessa dell’interessato, da dichiaranti, che un ordigno sia stato collocato in un certo luogo.

### 2.3. Il prerequisito della conferenza stampa.

Come rilevato, la **conferenza stampa** potrà essere indetta solo se i fatti assumano una “**particolare rilevanza pubblica**”.

Inoltre, la scelta della conferenza stampa dovrà essere assunta “*con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano*” (art.5, c.1 D.L.vo n.106/2006 nuova formula).

Il presupposto in più rispetto al comunicato stampa, pertanto, deve consistere nella “**particolare rilevanza pubblica**” che l’informazione dovrà assumere in quanto relativa a fatti oggetto di indagine che presentino questo attributo.

Ovvio rilevare che, avendo la conferenza stampa impatto e portata maggiore del comunicato, la **particolare rilevanza pubblica** ricorrerà in casi più gravi sia in sé sia per le persone coinvolte.

Alla conferenza stampa, dunque, si potrà ricorrere a fronte di indagini che coinvolgano l’interesse pubblico generale tanto da rendere necessario darne notizia.

Tentando di esemplificare senza pretesa esaustiva, il coinvolgimento dell’interesse pubblico potrà riguardare fatti che lo pongano in pericolo e/o fatti che il pubblico deve conoscere perché di interesse nazionale (atti di terrorismo di grave portata; attentati ad organi istituzionali; delitti contro la personalità dello Stato, di cui al Libro II, Titolo I c.p.; delitti contro l’ordine pubblico di cui al Libro II, Titolo V c.p. e non limitati a porzioni specifiche del territorio nazionale; delitti contro l’incolumità pubblica di cui al Libro II, Titolo VI c.p., tra cui stragi, disastri aerei/ferroviari/ crolli, attentati; delitti contro l’ambiente ad esempio).

Ma nella casistica possono anche rientrare fatti di particolare rilevanza pubblica in relazione alle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria, laddove rivestano cariche istituzionali di rilievo ovvero rappresentino associazioni politiche *et similia*.

In sintesi, la conferenza stampa potrà aver luogo quando il comunicato stampa non sarà sufficiente a tutelare l’interesse del pubblico a essere informato ovvero a dare la necessaria informazione nell’interesse pubblico.

In ogni caso, si demanda sempre al Procuratore di stabilire quando ricorrano i presupposti per l’informazione e, soprattutto, quale forma debba assumere, adottando anche un provvedimento motivato qualora la scelta riguardi la conferenza stampa.

### 2.4 Il contenuto delle comunicazioni.

La novella incide anche sul **contenuto** delle informazioni in quanto dovranno essere fornite:

1. chiarendo la fase in cui il procedimento pende

2. assicurando “*il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.*»

(art.5, c. 2 bis D.L.vo n.106/2006 di nuova introduzione).

Il contenuto della comunicazione dovrà essere ispirato alla trasparenza e alla comprensione dell’azione giudiziaria, in quanto “*.. valori che discendono dal carattere democratico dell’ordinamento e... correlati ai principi d’indipendenza e autonomia della magistratura nonché a una moderna concezione della responsabilità dei magistrati*” (Linee Guida CSM per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, Delibera Plenaria 11 luglio 2018).

La comunicazione, pertanto, dovrà essere semplice e obiettiva, nonché imparziale, equilibrata e sobria.

In ogni caso e adeguandosi alle Linee Guida di cui alla delibera CSM 11.7.2018:

- il contenuto dell’informazione non dovrà danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi.
- non potranno essere diffusi dati sensibili;
- per quanto possibile, non saranno comunicate le generalità delle persone coinvolte nell’indagine e la pubblicazione delle relative effigi

- la comunicazione dovrà assicurare particolare tutela alle vittime e alle persone offese e dovrà evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;

Infine, quanto alla prassi di denominare le indagini, è stabilito che *“Nei comunicati e nelle conferenze stampa...è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza”* [art.3 lett.c) D.L.vo.n.188/2021 e art.5, comma 3 ter D.L.vo n.106/2006 di nuova introduzione].

### **3. I rapporti tra il Procuratore e la polizia giudiziaria nelle comunicazioni agli organi di informazione.**

Al di là del divieto generale di presentare **prematuramente** come colpevole la persona sottoposta a indagini o imputata in un procedimento ancora in corso (art. 2, c. D.Lvo. 188/2021 e art.5, c.2 bis D.L.vo n.106/2006), la nuova disciplina incide sensibilmente sulla possibilità della polizia giudiziaria di dare informazione sui procedimenti penali e sulle notizie di reato che hanno determinato l'instaurazione dei procedimenti penali.

Infatti, si prevede che:

1. la polizia giudiziaria **non** possa diramare comunicati stampa o indire conferenze stampa sugli atti di indagine compiuti, o ai quali abbia partecipato, **senza** l'autorizzazione del Procuratore
2. l'autorizzazione del Procuratore debba consistere in un **provvedimento motivato sulle specifiche ragioni di pubblico interesse** che la giustificano (art.5, c.3 bis D.Lvo. n.106/2006 di nuova introduzione).

Inoltre, le informazioni della polizia giudiziaria sono consentite **solo** quando:

- a) siano **strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini**
- b) ovvero ricorrano **specifiche ragioni di interesse pubblico non** rientranti nella necessità di proseguire le indagini
- c) in caso di conferenza stampa coesista anche il requisito di essere i fatti d'indagine di **particolare rilevanza pubblica**
- d) in ogni caso, si attengano a chiarire quale sia la fase del procedimento e a non presentare la persona sottoposta a indagini o l'imputato come colpevole (art.5, c.3 bis in richiamo ai precedenti commi 2 bis e 3 D.L.vo n.106/2006, di nuova introduzione).

Anche per la polizia giudiziaria è previsto che *“Nei comunicati e nelle conferenze stampa...è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza”* [art.3 lett.c) D.L.vo.n.188/2021 e art.5, comma 3 ter D.L.vo n.106/2006 di nuova introduzione].

Quanto dunque ai presupposti, forma, contenuto delle comunicazioni della polizia giudiziaria può richiamarsi quanto già sopra indicato.

In questi termini - e in vista della prossima entrata in vigore della novella legislativa - si è già diramata una direttiva alla polizia giudiziaria con nota del 3.12.2021 (prot. n.3126/2021).

#### 4. Il diritto di rettifica.

Il D.L.vo n.188/2021 prevede il diritto dell'interessato di chiedere la **rettifica** dell'informazione, laddove l'autorità pubblica (per quanto qui interessa: Procura e polizia giudiziaria) abbia indicato "*...pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili*" ( art.2, c.1).

Si stabilisce che, se la richiesta sia ritenuta fondata, l'autorità debba procedere alla rettifica "immediatamente" o nel termine di 48 ore, dando avviso all'interessato (art.2, c.3).

Inoltre, la rettifica seguirà le stesse modalità con cui si era diffusa l'informazione da correggere o, laddove impossibile, "*con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica*" (art.2, c.4).

Se, invece, la richiesta di rettifica non sia accolta, o, se accolta, non rispetti le modalità di diffusione dell'informazione originaria, l'interessato potrà esperire il rimedio di cui all'art.700 c.p.c. chiedendo "*...al tribunale...che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità*" utilizzate per la diffusione della dichiarazione impugnata (art.2, c.5).

Da segnalare che, al di là del diritto di rettifica, nel caso in cui la dichiarazione dell'autorità abbia presentato "*...pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili*", potranno conseguire le "*eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno*" ( art.2, c.2).

#### 5. Il dovere di controllo del Procuratore Generale; integrazione dell'art.6 D.L.vo n.106/2006.

Si integra l'art.6 D.L.vo n.106/2006, annoverando tra i poteri/doveri di controllo esercitato dal Procuratore Generale sul Procuratore della Repubblica quello inerente ai rapporti intrattenuti con gli organi d'informazione, onde verificare la puntuale osservanza dell'art.5 come riformato, anche relativamente alle interazioni tra Procuratore e polizia giudiziaria:

*" Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale".*

Si prevede che il Procuratore Generale acquisisca ogni possibile conoscenza (dati e notizie) sui rapporti intrattenuti dalla Procura con gli organi di informazione, onde poi farne oggetto di una relazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con cadenza "almeno" annuale.

§§§

## 6. Annotazioni critiche.

Qualche considerazione.

La prima attiene alla oggettiva *contrazione* dell'informazione da parte delle Procure e, dunque, dell'informazione istituzionale sulle vicende giudiziarie.

A fronte del nuovo statuto e delle conseguenze di eventuali infrazioni, il timore consiste nell'eccessiva presa di distanza istituzionale dagli organi di informazione, nel senso che si tenderà forse a comunicare il meno possibile a fronte del "richiamo forte", quantomeno nelle prime applicazioni della nuova disciplina, col rischio, però, di venire talora meno al dovere di informare il pubblico sulle vicende giudiziarie, onde consentirne il cosiddetto **controllo sociale**.

L'altra faccia della medaglia consiste nel fatto che la nuova disciplina non pone limiti, quantomeno di contenuto, ai rapporti dei privati con gli organi d'informazione, ossia alle comunicazioni degli altri protagonisti dei procedimenti penali (i difensori, l'indagato, la persona offesa), senza, inoltre che sia richiesta la **verità** delle comunicazioni.

Pertanto, laddove la comunicazione di natura privata appaia non conforme alle risultanze dell'indagine, si ritiene che doverosamente l'inquirente debba instaurare il rapporto con gli organi di informazione al fine di riportare sui corretti binari la conoscenza dell'opinione pubblica per evitare di lasciare del tutto il passo a un'informazione esclusivamente privata, probabilmente interessata e libera di scegliere, forme, contenuti e momenti.

## 7. Integrazione e modificazione del Progetto Organizzativo in adesione al Decreto Legislativo n.188/2021.

Nel paragrafo (anche) dedicato ai rapporti con gli organi di informazione, il Progetto Organizzativo in vigore dispone quanto segue (§§17.1.2. del Progetto):

### “Rapporti con i mezzi di comunicazione.

I rapporti con la stampa sono tenuti dal Procuratore in osservanza delle disposizioni primarie e secondarie. Poiché il diritto di cronaca va conciliato con i diritti delle parti coinvolte, non sono diffusi i nominativi e le immagini degli indagati, salvo che ciò sia reso necessario da ragioni investigative. Il diritto di cronaca potrà consentire, in casi specifici e particolari, la diffusione di immagini, oscurando i volti delle parti, salvo la ricorrenza di necessità investigative.

I rapporti con la stampa sono tenuti in modo trasparente e nei casi di maggior rilievo può essere convocata una conferenza stampa, ovvero emesso un comunicato stampa.

L'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria (fermo, arresto, sequestro), qualora la stessa voglia inoltrare un comunicato stampa, è soggetta a un mero nulla osta al fine di verificare che la diffusione della notizia non pregiudichi le indagini dirette dalla Procura”.

Da quanto sopra rilevato (cfr. §§ 1, 2, 3), a seguito di riunione con tutti i Magistrati dell'Ufficio del 10.12.2021, si è stabilito di integrare e modificare il Progetto Organizzativo, in aderenza con quanto disposto con il D.L.vo n.188/2021, sia nella parte relativa ai rapporti del Procuratore con gli organi d'informazione sia in quella dei rapporti del Procuratore con la polizia giudiziaria sul tema delle comunicazioni agli stessi organi, nei seguenti termini:

### “1. Rapporti del Procuratore con gli organi di informazione.

a. solo il Procuratore è tenuto a «*mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione*» (art.5 D. L.vo n.106/2006)

b. in caso di impossibilità del Procuratore, il Procuratore Aggiunto è delegato a mantenere i rapporti con gli organi di informazione

c. si ribadisce che è fatto divieto ai magistrati dell'Ufficio di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione sull'attività giudiziaria

d. è obbligo dei magistrati dell'Ufficio informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto dei procedimenti di interesse degli organi di informazione

e. il Procuratore, tenuto a «*mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione*» (art.5 D. L.vo n.106/2006), potrà affidare le esternazioni esclusivamente a **due forme ufficiali** di comunicazione:

- il comunicato stampa
- la conferenza stampa

f. la comunicazione agli organi di informazione potrà avvenire solo:

1) quando risulti “**strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini**”

2) quando «**ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico**»

(art.5, c.2 bis D.L.vo n.106/2006 di nuova introduzione)

g. il Procuratore potrà indire la **conferenza stampa** solo se, oltre ai due indicati requisiti, i fatti assumano una “**particolare rilevanza pubblica**” e, inoltre, la scelta della conferenza stampa dovrà essere assunta “**con**



atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano” (art.5, c.1 D.L.vo n.106/2006 nuova formula)

**h. il contenuto** delle comunicazioni:

- ✓ dovrà assicurare “il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.» (art.5, c. 2 bis D.L.vo n.106/2006 di nuova introduzione)
- ✓ dovrà essere ispirato alla trasparenza e alla comprensione dell'azione giudiziaria, nonché essere semplice, obiettivo, imparziale, equilibrato e sobrio
- ✓ non dovrà danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi
- ✓ non potrà avere per oggetto dati sensibili, se non nei casi necessari
- ✓ per quanto possibile, non renderà note le generalità delle persone coinvolte nell'indagine e non diffonderà le relative effigi
- ✓ sarà ispirato alla particolare tutela delle vittime e delle persone offese e eviterà l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza (in adempimento delle Linee Guida di cui alla delibera CSM 11.7.2018).

**i.** nei comunicati e nelle conferenze stampa non si assegnerà ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza [art.3 lett.c) D.L.vo.n.188/2021 e art.5, comma 3 ter D.L.vo n.106/2006 di nuova introduzione].

**l.** in ogni caso, la decisione di fornire informazioni, nonché quelle sulla forma e sul contenuto delle stesse saranno assunte dal Procuratore a seguito delle necessarie interlocuzioni con i magistrati assegnatari dei relativi procedimenti, i quali collaboreranno alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare o, nei casi in cui di particolare coinvolgimento dell'Ufficio, con tutti i magistrati.

## **2. I rapporti tra il Procuratore e la polizia giudiziaria nelle comunicazioni agli organi di informazione**

**1.** la polizia giudiziaria potrà diramare comunicati stampa o indire conferenze stampa soltanto sugli atti di indagine compiuti, o ai quali abbia partecipato ed esclusivamente a seguito di autorizzazione del Procuratore

**2.** l'autorizzazione consisterà in un **provvedimento scritto, motivato sulle specifiche ragioni di pubblico interesse** che la giustificano (art.5, c.3 bis D.Lvo. n.106/2006 di nuova introduzione).

Inoltre, le informazioni della polizia giudiziaria saranno consentite **solo** quando:

- a) siano strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini
- b) ovvero ricorrano **specifiche ragioni di interesse pubblico non** rientranti nella necessità di perseguire le indagini
- c) qualora le informazioni assumano la forma della conferenza stampa dovrà essere assolto anche il requisito di assumere i fatti d'indagine particolare rilevanza pubblica
- c) in ogni caso, si dovranno attenere a chiarire quale sia la fase del procedimento e a non presentare la persona sottoposta a indagini o l'imputato come colpevole (art.5, c.3 bis D.L.vo n.106/2006, di nuova introduzione, in richiamo ai precedenti commi 2 bis e 3)
- d) anche alla polizia giudiziaria nei comunicati e nelle conferenze stampa è fatto divieto di assegnare ai procedimenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza [art.3 lett.c) D.L.vo.n.188/2021 e art.5, comma 3 ter D.L.vo n.106/2006 di nuova introduzione]”.

In questi termini si modifica il Progetto Organizzativo e si assume anche direttiva per i magistrati dell'Ufficio.

Si dispone che quanto sopra venga inserito nel paragrafo 17.1.2. del Progetto Organizzativo, quale integrazione e modificazione.

SSS

## 8. Le modifiche al codice di procedura penale.

### 8.1. Art.329 c.p.p.

In adesione alla riformulazione della disciplina in tema di diffusione di informazioni sul procedimento e di maggiore responsabilizzazione del pubblico ministero nei termini appena richiamati, il D.L.vo n.188/2021 interviene sull'obbligo del segreto di cui all'**art.329 c.p.p.** derogabile dal p.m. con decreto motivato, premettendo l'avverbio "strettamente" qualora sia necessario per la prosecuzione delle indagini pubblicare atti o parti di atti:

*"Quando è **strettamente** necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero".*

### 8.2. Art.115 bis c.p.p.

Dopo l'art.115 c.p.p., recante "*Violazione del divieto di pubblicazione*"<sup>3</sup>, il D.L.vo n.188/2021 inserisce il nuovo **art.115 bis c.p.p.** sul tema della tutela della presunzione di innocenza.

*"...nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili"* (c.1).

L'accusato (indagato o imputato) non potrà essere indicato come colpevole se non nella sentenza o nel decreto penale di condanna.

Con clausola di salvezza, tuttavia, (c.1: "*Salvo quanto previsto dal comma 2*"), si prevede che anche nei provvedimenti diversi da quelli destinati a valutare la responsabilità ma volti a valutare prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza (ad es. in tema cautelare personale o reale), sarà legittimo argomentare sulla colpevolezza dell'accusato.

In questi casi, però:

*"l'autorità giudiziaria **limita i riferimenti alla colpevolezza** della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle **sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento**"* (c.2).

In sintesi, valutando le prove o gli indizi in tema cautelare, si potrà argomentare sulla colpevolezza, ma col metro della sobrietà, in adesione a quanto già stabilito in tema di adozione di ordinanze cautelari supportate dalle intercettazioni.

Qualora si ecceda, si prevede il **diritto di rettifica e correzione**:

*"In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.*

*4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari e' competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4".*

La disposizione dell'art.115 bis, però **non** si applica

*"agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato".*

Si tratta non solo degli atti che il p.m. compie nel corso del processo, ma anche di quelli posti in essere chiedendo l'adozione (o esprimendo pareri sulla modificazione) di misure cautelari personali o reali.

<sup>3</sup> "1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare".

### **8.3. Art.314 c.p.p.**

Si interviene sull'art.314 c.p.p., inserendo nell'ultimo comma la precisazione che l'esercizio della facoltà di non rispondere non preclude quello del risarcimento per l'ingiusta detenzione:

*“L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”.*


### **8.4. Art.474 c.p.p.**

Si chiarisce che le misure da adottare per prevenire il pericolo di fuga o di violenza verso l'imputato/indagato ristretto così limitandone il diritto di assistere all'udienza libero, siano assunte dal giudice “sentite le parti”, stabilendosi in ogni caso che sia

*“...garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento”* (art.474, c.1 bis c.p.p. di nuova introduzione).

Cuneo, 15 dicembre 2021.

**Il Procuratore**  
*Onelio Dodero*



#### Si trasmetta:

- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino e, per il tramite del Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.

#### Si comunichi:

- al Signor Presidente del Tribunale di Cuneo
- al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
- al Signor Presidente della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta “V.Chiusano”

Si inoltri ai magistrati, ai responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria e ai vice procuratori onorari.

## Sommario

<b>1. La disposizione di carattere generale di cui all'art.2.</b> .....	1
<b>2. Procura e rapporti con gli organi di informazione: presupposti, forme e contenuti; la rimodulazione dell'art. 5 D. L.vo n.106/2006.</b> .....	2
2.1. Forme.....	2
2.2. Presupposti.....	2
2.3. Il prerequisito della conferenza stampa.....	4
2.4 Il contenuto delle comunicazioni.....	4
<b>3. I rapporti tra il Procuratore e la polizia giudiziaria nelle comunicazioni agli organi di informazione.</b> ..	5
<b>4. Il diritto di rettifica.</b> .....	6
<b>5. Il dovere di controllo del Procuratore Generale; integrazione dell'art.6 D.L.vo n.106/2006.</b> .....	6
<b>6. Annotazioni critiche.</b> .....	7
<b>7. Integrazione e modificazione del Progetto Organizzativo in adesione al Decreto Legislativo n.188/2021.</b> .....	8
<b>8. Le modifiche al codice di procedura penale.</b> .....	11
8.1. Art.329 c.p.p.....	11
8.2. Art.115 bis c.p.p.....	11
8.3. Art.314 c.p.p.....	12
8.4. Art.474 c.p.p.....	12